

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

Tra

RETIQA – RETE D'IMPRESA con sede legale corrente in Brescia, via Aldo Moro, n. 5 (C.F.: 98189870177), in persona del legale rappresentante pro tempore – Monica Bordonali - di MB Consulting SRL (P.IVA: 02990380988), in qualità di **PMI INNOVATIVA**, ai sensi e per gli effetti della L. n. 33 del 24 marzo 2015, nonché di **soggetto “capofila” e Impresa di riferimento** della Rete d'Imprese RETIQA,

(d'ora innanzi denominata “RETIQA”).

e

CRS4 – Centro Ricerche e Sviluppo Studi Superiori in Sardegna SRL. Uninomiale – Società a Socio unico, con sede legale in Pula – Località Piscina Manna – Edificio I, (C.F. e P.I. 01983460922), rappresentata dal Presidente - Annalisa Bonfiglio.

(d'ora innanzi denominato “CRS4”).

Premesso che:

1. RETIQA rappresenta uno strumento giuridico-economico di cooperazione fra imprese che, attraverso la sottoscrizione di un contratto (detto appunto “Contratto di Rete”), si impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti attinenti alle proprie attività, scambiando informazioni, prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica e realizzando in comune determinate attività relative all'oggetto di ciascuna impresa.
RETIQA, al fine di favorire l'attuazione del programma comune, ha costituito al proprio interno Comitati di natura *multidisciplinare* con composizione e competenze diversificate, pensati quali centri operativi altamente specializzati, idonei a favorire ed a perfezionare l'erogazione di servizi d'eccellenza.
Tra i suddetti Comitati si annovera il **Comitato tecnico scientifico per R&S (CTS)**, composto da consulenti che, attraverso le procedure e la Matrice RETIQA, hanno competenze in ordine alla conduzione e gestione dei progetti di Ricerca e Sviluppo, con precipuo riferimento alla Legge 190/2014 e smi;
2. il CRS4 ha come scopo istituzionale la ricerca scientifica, pura e applicata, lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione scientifica e manageriale. Focalizza la propria attività su linee di ricerca, sviluppo e servizi avanzati, con riferimento, in generale, al campo delle tecnologie più innovative dell'informazione e della comunicazione. Il modello scientifico del Centro prevede che queste competenze strutturali vengano poi declinate, con approccio multidisciplinare, per abilitare e sviluppare nuova attività di ricerca in un ampio spettro di domini scientifici, tra i quali vanno annoverati, principalmente, ma non solo:
 - tecnologia;
 - informatica e *data intensive Computing*;
 - energia e ambiente;
3. le Parti riconoscono la loro complementarietà ed in particolare la valenza strategica di una sinergia sul piano delle infrastrutture, delle competenze e della progettualità di entrambe in tema di ricerca scientifica applicata alla realtà imprenditoriale, in una sinergia di intenti che porti vantaggio all'economia di entrambi i territori in cui le imprese private operano;
4. le Parti intendono dar vita a una collaborazione operativa incentrata sulla realizzazione di studi di indirizzo strategico, pianificazione di attività di ricerca, sviluppo e formazione, attraverso un reciproco scambio di competenze e di conoscenze nei rispettivi settori di intervento.

Tanto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

convengono e stipulano quanto segue

1 Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

2 Oggetto dell'accordo

Oggetto del presente Accordo Quadro è l'impegno condiviso alla definizione delle modalità di collaborazione, sotto il profilo delle attività, del ruolo e delle responsabilità di ciascuna delle due parti, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, al fine di integrare e coordinare l'attività delle rispettive organizzazioni negli ambiti qui di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:





- a) Ricerca Commissionata ex L. 190/2014;
- b) Progettualità nell'ambito della Ricerca, Sviluppo e Innovazione in relazione a Programmi regionali, nazionali o comunitari;
- c) Reciproca promozione dei servizi e modelli operativi adottati da ciascuna delle due organizzazioni sul rispettivo parco clienti;
- d) Eventuali ed ulteriori ambiti che verranno individuati nel corso del rapporto collaborativo attraverso specifici *addendum* al presente Accordo Quadro

3 Obiettivi

Obiettivo del presente Accordo Quadro di collaborazione è l'implementazione e la sperimentazione, attraverso un reciproco scambio di conoscenze, risorse e strumenti a vari livelli, di modelli organizzativi e modalità operative nell'erogazione dei servizi rientranti negli ambiti di cui in premessa, di elevata professionalità ed in linea con le esigenze del mondo imprenditoriale, pianificando in modo congiunto contenuti e azioni dei rispettivi interventi.

4 Attività delle Parti

L'obiettivo di cui al precedente punto 3) verrà perseguito attraverso le attività delle Parti che qui di seguito vengono indicate, a titolo indicativo e non esaustivo, e che verranno specificatamente disciplinate dagli accordi attuativi di volta in volta conclusi tra le Parti:

a) Ricerca Commissionata ex L. 190/2014:

CRS4:

- Elaborazione delle relazioni di ricerca sulle tematiche e negli ambiti che di volta in volta verranno congiuntamente definiti dalle Parti e rispondenti alle esigenze delle singole imprese committenti;
- Attività di valutazione di progetto e/o attestazione scientifica delle relazioni tecniche elaborate nell'ambito dei progetti di ricerca e sviluppo.

RETiQA:

- Analisi fattibilità del progetto nell'ambito dell'organizzazione aziendale committente;
- Attività di Project Manager nella conduzione e gestione delle fasi progettuali;
- Attività di controller degli adempimenti amministrativi e dell'andamento economico-finanziario di progetto e certificazione della documentazione di progetto.

b) Progettualità RSI in ambito regionale, nazionale e comunitario:

CRS4:

- Condivisione, a fronte della sottoscrizione di specifici accordi attuativi, del proprio *Know How* attraverso la produzione di contenuti tecnico – scientifici;
- Individuazione di potenziali Aziende clienti e/o partneriati
- Eventuale elaborazione di relazioni tecniche di progetto

RETiQA:

- Attività di Project Manager nella conduzione e gestione delle fasi progettuali;
- Attività di controller degli adempimenti amministrativi e dell'andamento economico-finanziario di progetto e certificazione della documentazione di progetto.

c) Reciproca promozione di servizi e modelli operativi:

CRS4:

- Attività di promozione dei servizi, modelli e/o procedure proprie del *Know How* di RETiQA
- Individuazione di potenziali Aziende clienti e/o partneriati

RETiQA:

- Attività di promozione dei risultati dell'attività di ricerca scientifica svolta dal CRS4 nei propri ambiti di intervento;
- Attività di promozione di applicazioni sperimentali dei predetti risultati sul proprio parco di Aziende clienti

5. Modalità operative e/o di esecuzione delle attività oggetto di collaborazione

Le modalità operative e di esecuzione delle attività di cui al precedente punto 4) ("attività") verranno di volta in volta definite e condivise per iscritto dalle Parti mediante specifici accordi attuativi, disciplinanti attività, compiti, responsabilità e importi di competenza di ciascuna delle due Parti.

Nell'esecuzione delle attività descritte, salvo sia diversamente disposto negli accordi attuativi, si evidenzia che:

- a- Il CRS4 si qualificherà come "fornitore" di servizi di carattere promozionale e/o di carattere tecnico di RETiQA e verrà da quest'ultima retribuito con le modalità di volta in volta condivise tra le parti;



b- RETIQA si qualificherà quale diretto interlocutore strategico dell'Azienda Committente, attraverso la conclusione con le stesse di rapporti contrattuali *ad hoc*.

Resta espressamente inteso che le parti non sono in alcun modo vincolate alla sottoscrizione di eventuali successivi accordi attuativi. Pertanto, fino alla eventuale stipula degli stessi, la trasmissione di informazioni riservate, la partecipazione ad eventuali incontri o qualsiasi trattativa intercorsa non costituiscono in alcun modo un obbligo, in capo alle stesse, di qualsiasi natura, anche pre – contrattuale, di addivenire ad alcuna intesa futura.

Le parti convengono espressamente che nessuna disposizione del presente Accordo Quadro deve essere interpretata come creazione di una joint venture tra le parti medesime e/o le loro affiliate e/o i loro rispettivi rappresentanti.

Resta inteso inoltre che nessuna parte può considerarsi come agente o rappresentante dell'altra, per qualsiasi scopo, né alcuna parte avrà l'autorità o il potere, in qualsiasi modo o per qualsiasi scopo, di vincolare o di contrattare in nome dell'altra parte e/o dei suoi rappresentanti.

6. Impegni delle parti

Le parti, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, a seguito della definizione dei singoli accordi attuativi, si impegnano a:

a- Mettere a disposizione competenze, capacità scientifiche, risorse, metodi di lavoro, procedure e strutture detenute dalle stesse, entro i limiti e per le finalità di cui al presente Accordo Quadro di collaborazione;

b- Istituire un gruppo di lavoro congiunto che permetta di definire con maggiore precisione termini, contenuti e modalità di svolgimento delle attività che saranno oggetto del rapporto di collaborazione.

I responsabili del gruppo di lavoro predetto avranno funzioni di coordinamento, indirizzo e gestione delle attività oggetto del rapporto collaborativo.

7. Durata ed effetti dell'accordo

Gli effetti del presente Accordo Quadro decorrono dalla data della sua sottoscrizione e restano validi per il periodo, concordato tra le Parti, di anni 2.

La Durata è rinnovabile con accordo scritto delle Parti.

Rimane salva la facoltà di ciascuna delle due parti di interrompere, in qualsiasi momento, l'effettività del presente Accordo Quadro mediante comunicazione scritta da inoltrare all'altra parte.

Nel caso di scadenza dell'Accordo Quadro o di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, rimangono comunque salvi gli effetti di eventuali accordi attuativi in essere, con propria previsione di durata, nonché di termini e modalità di esecuzione delle attività delle Parti.

8. Obblighi di segretezza

Salvo che sia diversamente disposto da successivi e specifici accordi attuativi, ciascuna delle Parti si obbliga nei confronti dell'altra a non divulgare, pubblicare o comunicare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in *toto* o in parte le informazioni costituenti il reciproco Know How, background o proprietà intellettuale (di seguito, "informazioni"), né potrà usarle, sfruttarle o disporne in proprio o tramite terzi. Nella valutazione delle predette informazioni, ciascuna Parte prenderà ogni misura perché le stesse rimangano segrete, essendo inteso che, in caso di divulgazione non autorizzata dall'altra Parte, sarà a carico della Parte divulgante l'onere di provare di avere adottato tali misure.

Gli obblighi di segretezza delle Parti non cesseranno se non con riferimento a quelle specifiche parti di informazioni che la Parte divulgante possa dimostrare che erano già di pubblico dominio al momento della firma del presente Accordo Quadro, o che lo sono divenute in seguito per fatto a Lei non imputabile.

Senza pregiudizio per gli obblighi di segretezza specificati, ciascuna delle Parti garantisce che gli obblighi previsti a Suo carico nel presente Accordo Quadro verranno rispettati anche dai propri soci, dipendenti, professionisti, subfornitori e da quanti altri, direttamente o indirettamente, possano comunque venire a conoscenza delle informazioni comunicate dall'altra Parte.

Resta inteso che le informazioni utilizzate o fornite ai fini del presente Accordo Quadro permangono di proprietà esclusiva della Parte che le mette a disposizione (o di terzi proprietari). Nessuna previsione contenuta nel presente Accordo Quadro potrà pregiudicarne i diritti o ciascuna Parte (o terzo) in relazione a tali informazioni preesistenti.

9. Risultati sviluppati nel corso del rapporto di collaborazione

Fermo quanto previsto nei commi seguenti, nuovi diritti di Proprietà Intellettuale nascenti da o relativi ai Servizi prestati ed ai Risultati generati dall'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo Quadro saranno puntualmente disciplinati dai successivi e specifici accordi attuativi.

Tutti i dati, di qualsiasi forma e natura, che siano di proprietà di una delle parti precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dal presente accordo e/o lo diventino successivamente indipendentemente dalle attività svolte nell'ambito del suddetto rapporto di collaborazione, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di quella parte.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, incluso il *know how*, che siano di proprietà, o che siano stati dati in licenza d'uso ad una delle parti, precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dal presente Accordo Quadro e/o



successivamente, indipendentemente dalle attività svolte nell'ambito del suddetto rapporto di collaborazione, sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha sviluppati e/o ottenuto licenza d'uso.

10. **Riservatezza**

Le Parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza in qualità di soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Ciascuna delle due Parti è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e con i quali si obbliga a sottoscrivere analogo accordo di riservatezza.

11. **Obbligo di rispetto del codice Etico**

Le Parti, dichiarando di conoscere i rispettivi Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo nonché i rispettivi Codici Etici, predisposti in attuazione del Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i. (per il CRS4 pubblicati sul proprio sito internet – www.crs4.it), si obbligano a rispettarne i contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti.

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nei rispettivi Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo e Codici Etici, darà la facoltà a ciascuna delle due Parti di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

12. **Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come da ultimo emendato dal D.Lgs. 101/2018.

13. **Firma del documento**

Il presente Accordo Quadro verrà sottoscritto dalle Parti sia digitalmente che con firma autografa.

14. **Allegati**

Allegati non presenti

Brescia, lì 01.08.2019

Per RETIQA
(MB Consulting S.r.l. in qualità di "capofila"
e PMI Innovativa)

Timbro e firma

RETIQA

Via Aldo Moro, 5 - 25124 Brescia
P.IVA e C.F. 02998380988

Per CRS4
(La Presidente)
Timbro e firma

CRS4 S.p.A.

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Annalisa Bonfiglio